



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0039/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0029/TFNSVE/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Cristina Fanetti - Componente
Marina Vajana - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 13 giugno 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Cura Calcio (947006) contro la società ADP Palocco (36200) al fine di richiedere il risarcimento per i danni subiti agli spogliatoi in occasione della gara di Campionato Regionale U-18 Gir. A del 9 marzo 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la società ASD Cura Calcio adiva questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti agli spogliatoi del proprio impianto sportivo e provocati dal comportamento di tesserati della società ADP Palocco dopo la gara di U-18 regionale Lazio del 9 marzo 2024.

Danni segnalati al direttore di gara, che li riportava nel proprio referto sì che il Giudice Sportivo, nel Comunicato Ufficiale n. 306 del 16 marzo 2024, imponeva alla Palocco l'obbligo di risarcire gli stessi se documentati e richiesti.

La ricorrente ottenuto preventivo di spesa per € 1.020,00 oltre IVA ne chiedeva il rimborso alla odierna convenuta, che però rimaneva silente.

Da ciò la necessità del presente ricorso.

Non si costituiva in giudizio, pur se ritualmente citata, la ADP Palocco né partecipava alla fissata udienza del 13 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza. All'udienza presenziava quindi solo parte ricorrente a mezzo di difensore che si riportava agli atti del procedimento.

La vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.

Nel merito della medesima può certo affermarsi che l'accadimento del fatto è certo come confermato dalla decisione del Giudice Sportivo che ha recepito nella stessa quanto, ovviamente, riferito dall'arbitro della gara.

L'ammontare del danno risulta documentalmente non solo dal preventivo a suo tempo inviato alla ADP Palocco ma altresì dalla successiva fattura prodotta in atti dalla ASD Cura Calcio che ha ugualmente fornito la prova dell'avvenuto saldo di tale fattura a mezzo bonifico bancario.

In conclusione, al di là della mancata costituzione della convenuta nel procedimento in essere, che parrebbe implicitamente confermare gli accadimenti, il ricorso è fondato e provato sia nell'*an* che nel *quantum* e deve di conseguenza essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Cura Calcio e, per l'effetto, condanna la società ADP Palocco a pagare alla ricorrente la somma di euro 1.244,40 IVA compresa.

IL RELATORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 21 giugno 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai